

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-148 del 14/01/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>l.</i> AGRICOLA SOLARFARM SRL SOCIETÀ AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA FABBRICA N. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-150 del 14/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AGRICOLA SOLARFARM SRL SOCIETÀ AGRICOLA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO SUINICOLO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA FABBRICA N. 8.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina, in data 02/10/2018 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 13052/2018 del 05/10/2018 (Pratica Sinadoc 31934/2018), dalla **Agricola Solarfarm srl Società Agricola** (C.F./P.IVA 02507300396), con sede legale in Ravenna, via Brigata Ebraica n. 50 e impianto in comune di Casola Valsenio, via Fabbrica n. 8, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 6 marzo 2007, n.4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 31934/2018, emerge che:

- la Ditta svolge attività di allevamento suinicolo;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 02/10/2018 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA 13052/2018 del 05/10/2018, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 1531/2018 del 31/10/2018;
- ai fini dell'adozione dell'AUA con nota PGRA 17793/2018 del 20/12/2018 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del SUE del Comune di Casola Valsenio per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Agricola Solarfarm srl Società Agricola** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suinicolo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Agricola Solarfarm srl Società Agricola** (C.F./P.IVA 02507300396), con sede legale in Ravenna, via Brigata Ebraica n. 50 e impianto in comune di Casola Valsenio, via Fabbrica n. 8, per l'esercizio dell'attività di **allevamento suinicolo**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpa-e-SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.**
- **L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casola Valsenio, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

1. le acque da scaricare sono acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali derivanti dai servizi igienici **per gli addetti dell'attività e dalle cucine ed i servizi igienici della civile abitazione** annessa alla stalla così come risulta dalla planimetria allegata alla domanda;
2. Il numero totale degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di **3** in relazione al numero degli addetti dell'attività ed al numero ed alle dimensioni delle camere da letto della civile abitazione, così come dichiarato all'atto della domanda;
3. le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento di cui sopra sono trattate in **degrassatori, fosse imhoff e filtro batterico anaerobico** e scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;
4. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (**3 AE**).

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia va conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- c) ogni eventuale utilizzo dei servizi da parte di un numero di addetti superiore a 8 AE che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi va comunicata al Comune di Casola Valsenio e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna;
- d) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue scaricate, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- e) la planimetria della rete fognaria - tavola 4 del 20/02/2018 – costituisce parte integrante della presente AUA.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

- A) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 21433 (modifica n.2).
- B) Nel sito di via Fabbrica n.8, in comune di Casola Valsenio, vengono allevati suini per l'ingrasso. La consistenza è pari a 1.050 capi di peso vivo complessivo pari a 94,5 t.
- C) L'allevamento suinicolo produce effluenti non palabili, che vengono stoccati in una vasca in cemento di recente costruzione e, in caso di particolari necessità, anche nella laguna in terra preesistente.
- D) L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni disponibili per lo spandimento, in parte di proprietà e in parte in concessione, risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 66.36. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 6.000 kg all'anno in zona non vulnerabile: la produzione di azoto annuale è pari a 10.395 kg.

Prescrizioni

- 1) L'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017, emanato con decreto n. 209 del 15/12/2017 dal Presidente della Giunta Regionale. In particolare si pongono in evidenza gli obblighi di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni, nonché quelli relativi alla gestione degli stoccaggi e alla verifica decennale di tenuta dei contenitori.
- 2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, sopracitato e sue successive modifiche/integrazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.